



COMUNE DI SGURGOLA
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: ordinaria

Seduta: prima convocazione

VERBALE N. 14 DEL 18.04.2016

OGGETTO: Aliquota Imu 2016 –conferma-

L'anno Duemilasedicci il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 15.05 e seguenti, in Sgurgola e presso la sala Consiliare "A.Spaziani" del palazzo Municipale, il Consiglio Comunale in seduta aperta convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio a termine dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è ivi riunito.

Per la trattazione del punto n. 9 dell'O.d.G. risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
CORSI	Antonio (Sindaco)	x	
SPAZIANI	Mario	x	
ANTONELLI	Vincenzo	x	
MARACCHIONI	Gabriele	x	
FORMAGGI	Lucio Giuseppe	x	
TALLINI	Debora	x	
FELINI	Filippo	x	
PERFETTI	Luciana		x
PACE	Paolo	x	
LEPRI	Eugenio	x	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. Filippo FELINI, assume la Presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Per la Maggioranza : Maracchioni e Spaziani; , per la Minoranza Pace.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimiliano Fulli con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PREMESSO che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, sono state emanate, in materia d'imposta municipale propria (IMU), molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo, che si possono come di seguito riepilogare:

- con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata acconto IMU 2013 per le abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali;
 - con successivo D.L. n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita la prima rata IMU 2013 per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta;
 - con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) è stata disposta l'abolizione della seconda rata IMU 2013, relativamente alle medesime situazioni impositive, già agevolate per la prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e l'abitazione principale (introduzione della c.d. mini - imu);
 - con L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto a regime, a decorrere dall'anno 2014, fra l'altro, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed. "di lusso") ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in caso locati;
- con la Legge di Stabilità per l'Anno 2016 è stata abrogata la Tasi sulla prima abitazione

con L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) è stata interamente rivista la disciplina dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

TENUTO CONTO che con la medesima L. n. 147/2013 è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e l'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, come modificati dal D.L. n. 16/2014, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d'immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e ritenuto

che nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2016, si debba rispettare il suddetto vincolo normativo;

Richiamata la delibera giuntale 30/2016 di proposta della aliquota Imu per l'anno 2016;

EVIDENZIATO che la continua contrazione delle risorse erariali e la previsione dei tagli previsti dalla normativa in materia di finanza locale, impongono una attenta valutazione sulla determinazione delle risorse disponibili per compensare le minori entrate da trasferimento erariale;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2015 (pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015) di iniziale differimento al 31.03.2015 dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
- Il Decreto Ministero dell'Interno del 01.03.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016) di successivo differimento al 30.04.2016 dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

ACCERTATO il fabbisogno finanziario per l'anno 2016 e valutato, sulla base dei dati resi disponibili dal Dipartimento dell'Economia e delle Finanze sul portale del federalismo fiscale, che il mantenimento dell'equilibrio economico di bilancio può essere soddisfatto con le seguenti aliquote e detrazioni di imposta già applicate per l'Anno 2014 con atto di C.C. n.19 del 26.09.2014; tenendo conto delle variazioni apportate dalla Legge di stabilità 2016 sopra menzionata:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U.	DETRAZIONE
A) Abitazione principale diversa da cat A1, A8 e A9 Pertinenza (una per ogni categoria C2, C6 e C7)	esente	
B) Abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 Pertinenza (una per ogni categoria C2, C6 e C7)	5 per mille	€ 200,00
Altri immobili diversi da quelli indicati ai punti A), B)	8,60 per mille	
<i>Terreni agricoli soggetti a tassazione – aliquota stabilita dalla legge solo se rientrante nella circolare giugno 1993</i>	7,60 per mille	

RITENUTO, quindi, nelle more di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale e ai fini della previsione del presunto gettito IMU nel redigendo Bilancio di previsione, di procedere alla preliminare approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU da applicarsi per l'anno 2016;

RILEVATO che la legge prevede che il pagamento degli acconti di dei tributi IMU e TASI sia *“eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente”*, disciplina che ormai è consolidata (art. 13, co. 13-bis del dl 201 del 2011, per l'IMU; art.1, co. 688 della Legge di stabilità 2013, per la TASI) e che in pratica il contribuente è in regola se versa l'acconto IMU e TASI entro il 16 giugno 2016, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per il 2014 (e risultanti sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze), salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazione dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai Comuni, entro il 28 ottobre 2016.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - **G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70**) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

A seguire IMU e TASI le novità sostanziali :

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione **Comodato gratuito**

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

CONSIDERATO, inoltre, che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente IMU è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto di C.C. n.18 del 26.09.2014 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

Considerato che ai sensi della legge di stabilità 2016 non è possibile aumentare l'imposizione fiscale salvo che per la Tari;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Pace evidenzia che per i terreni agricoli non si deve l'Imu.

Si convoca in aula la responsabile del servizio finanziario che ricorda che è in essere un Ricorso al Tar per appurare appunto quali Comuni sono tenuti ancora al pagamento dell'Imu.

Con votazione favorevole di tutti eccetto di Spaziani uscito dall'aula precedentemente e dei contrari Lepri e Pace;

DELIBERA

1. Di ritenere, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni IMU confermando quelle applicate per l'Anno 2014 con atto di C.C. n. 19 del 26.09.2014, tenendo conto delle variazioni previste dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), legge nella quale è stata interamente rivista la disciplina dei contratti di comodato gratuito ai parenti in linea retta per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, come specificato in premessa e per i terreni agricoli :

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U.	DETRAZIONE
A) Abitazione principale diversa da cat A1, A8 e A9 Pertinenza (una per ogni categoria C2, C6 e C7)	esente	
B) Abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 Pertinenza (una per ogni categoria C2, C6 e C7)	5 per mille	€ 200,00
Altri immobili diversi da quelli indicati ai punti A), B)	8,60 per mille	
Terreni agricoli soggetti a tassazione – aliquote stabilita dalla legge solo se rientranti nella circolare Giugno 1993	7,60 per mille	

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa all'IMU, si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale adottato con atto di C.C. n. 18 del 26.09.2014 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 per la disciplina della stessa;

4. **Di dare atto che in caso di contratto di comodato gratuito registrato di immobile a favore di parenti in linea retta di primo grado la base imponibile sarà ridotta del 50% anche se il comodante possiede nel medesimo comune altra abitazione;**

Infine con separata votazione favorevole di tutti eccetto Spaziani uscito momentaneamente dall'aula , nonché dei contrari Lepri e Pace, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F. S. Dott. Filippo FELINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. S. Dr. Fulli Massimiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 324 del Registro delle Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune – Sezione Albo Pretorio on-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Sgurgola, 03 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. S. Dr. Massimiliano Fulli

=====

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sgurgola, li 03 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE



Dr. Massimiliano Fulli

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Massimiliano Fulli